



COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Città di Rodi Garganico

Provincia di Foggia
P.zza Giovanni XXIII n.1
Tel. 0884/919420
Tel./fax 0884/966106

ORDINANZA N. 32

del 20.05.2010

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi della legge 353/2000 e della L.R. 18/2000.

IL SINDACO

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 2 15 del 03.03.2010, recante la "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi della legge n. 353/2000 e della Legge regionale n. 18/2000";

VISTO che l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" attribuisce al Sindaco altre funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della nuova stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi boschivi;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge -quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998;

VISTA la legge n. 225 del 24.02. 1992;

VISTA la legge Regionale 30.11.2000, n. 18;

ORDINA

Per tutti i motivi in narrativa citati, che qui si intendono ripetuti ed approvati:

1) A tutti i cittadini che, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2010, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel territorio comunale per tutte le aree boscate, cespugliate ed erborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree e nei terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofe di dette aree ed è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

2) Le Società di gestione delle Ferrovie del Gargano, l'ANAS, l'Ente Provincia, gli Enti Locali, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, entro il 15 giugno 2010 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione ovvero distanti da queste meno di duecento metri, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purchè di natura eco-compatibile. Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

3) E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, di realizzare, entro il 15 giugno 2010, una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro;

4) E' fatto divieto assoluto ai proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, a riposo o a pascolo di bruciare la vegetazione spontanea ed è fatto obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo,

prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

5) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, durante il periodo estivo, devono adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

AVVERTE

- Che le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. N° 215 del 03.03.2010, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
- Che le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 7 del D.P.G.R. N° 215 del 03.03.2010, saranno punite a norma dell'art. 7 bis comma 2 del Regolamento Regionale n. 28/08;
- Che ogni altra inosservanza alle disposizioni del D.P.G.R. N° 215 del 03.03.2010, sarà punita a norma dell'art. 11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 13/08/1998 salvo che il fatto non costituisca reato;

Che nel periodo da 15 giugno al 15 settembre 2010 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o erborate nel territorio comunale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio è tenuto di darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali riferendo ogni elemento per la corretta localizzazione dell'evento.

DEMANDA

- ↳ che la presente Ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio comunale per un periodo di giorni 15 (*quindici*) consecutivi;
- ↳ che il presente provvedimento sia pubblicato sul Sito internet di questo Comune e, tramite la Polizia Municipale, venga diffuso il suo contenuto nei luoghi e ritrovi pubblici ;
- ↳ di notificare la presente ordinanza:
 - 1) Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Foggia;
 - 2) Regione Puglia Presidenza Settore Protezione Civile;
 - 3) Provincia di Foggia;
 - 4) ANAS - Compartimento di Foggia;
 - 5) Comando del Corpo Forestale dello Stato di Vico del Gargano;
 - 6) Stazione Comando Carabinieri;
 - 7) Corpo Volontari soccorso - Protezione Civile di Ischitella - Rodi Garganico;

INCARICA

il Comando del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, a vigilare sulla stretta osservanza delle presenti disposizioni, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

IL SINDACO
F.to Carmine d'Anelli